



Agenzia delle Entrate

Ufficio Relazioni Esterne

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

**Misuratori e registratori di cassa: da oggi è in vigore
il provvedimento che disciplina le verifiche periodiche**

Ripetizione corretta

Nel comunicato stampa diramato oggi alle 16 - dal titolo "Misuratori e registratori di cassa: da oggi è in vigore il provvedimento che disciplina le verifiche periodiche" - è contenuto un errore. Infatti, a causa delle difficoltà di approvvigionamento, le targhette potranno essere applicate sugli apparecchi verificati **anche a partire da 1 gennaio 2004** e non fino al 31 dicembre 2003.

Di seguito, riproponiamo il comunicato nella sua forma corretta.

"A partire da oggi, giovedì 23 ottobre 2003, entra in vigore il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio scorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003 - Serie generale n. 221) che disciplina la nuova procedura di verifica periodica dei misuratori fiscali/registratori di cassa, introdotta in attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2002, che modificava il decreto ministeriale del 23 marzo 1983.

In considerazione di alcune difficoltà tecnico-operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, le norme transitorie previste dal punto 12 del provvedimento - ferme restando le altre prescrizioni in esso contenute - possono essere estese anche ai centri autorizzati (entro lo scorso 23 settembre 2003) a eseguire interventi annuali. Inoltre, a causa delle difficoltà di approvvigionamento, le targhette potranno essere applicate sugli apparecchi verificati anche a partire da 1 gennaio 2004".

Roma, 23 ottobre 2003

Più tempo per le targhette sui registratori di cassa

Un comunicato stampa dell'ultima ora (si veda il testo riportato accanto) ha prorogato il termine per applicare sui misuratori e registratori di cassa la nuova targhetta di verifica, che potrà essere collocata sugli stessi anche dopo il 1° gennaio 2004. Inoltre i centri di assistenza autorizzati, pur se riconosciuti dopo il 28 febbraio 2003 ma entro lo scorso 23 settembre, possono continuare a operare ancora per sei mesi e quindi fino al 23 aprile in attesa di ottenere l'abilitazione definitiva con la quale l'agenzia delle Entrate accerta il possesso dei requisiti e adotta il provvedimento definitivo di autorizzazione.

Misuratori e registratori di cassa. Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, entrato in vigore ieri, 23 ottobre, sono state dettate le nuove norme per determinare i requisiti essenziali che devono osservare i misuratori fiscali in servizio nonché le procedure di valutazione della conformità al modello approvato (si veda «Il Sole-24 Ore» del 24 settembre). In partico-

Il comunicato delle Entrate

A partire da oggi, giovedì 23 ottobre 2003, entra in vigore il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio scorso (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 23 settembre 2003 - Serie generale n. 221) che disciplina la nuova procedura di verifica periodica dei misuratori fiscali/registratori di cassa, introdotta in attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 4 marzo 2002, che modificava il decreto ministeriale del 23 marzo 1983. In considerazione di alcune difficoltà tecnico-operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, le norme transitorie previste dal punto 12 del provvedimento — ferme restando le altre prescrizioni in esso contenute — possono essere estese anche ai centri autorizzati (entro lo scorso 23 settembre 2003) a eseguire interventi annuali. Inoltre, a causa delle difficoltà di approvvigionamento, le targhette potranno essere applicate sugli apparecchi verificati anche a partire dal 1° gennaio 2004.

lare gli apparecchi devono essere muniti di una «targhetta di verifica periodica» con termini non scaduti mentre l'agenzia delle Entrate cura l'adozione telematica di un elenco, consultabile direttamente dagli utenti nel sito internet dell'Agenzia, dei soggetti autorizzati alla verifica.

Verifica periodica. La verifica periodica che mantiene la cadenza annuale, effettuata su richiesta e a spese dell'utente, deve essere

eseguita esclusivamente da soggetti abilitati.

Estensione del termine di autorizzazione. Con il comunicato stampa di ieri, l'agenzia delle Entrate, in considerazione di alcune difficoltà tecnico-operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, ha esteso la possibilità di eseguire interventi annuali anche ai centri autorizzati entro lo scorso 23 settembre 2003. I laboratori che vogliono ottenere l'abilitazione a operare de-

vono presentare domanda all'Agenzia, che, accertato il possesso dei requisiti, adotta il provvedimento di autorizzazione.

Targhetta di verifica. Il tecnico incaricato della verifica annuale deve apporre un'apposita «targhetta di verifica periodica», con un autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme a certe caratteristiche e deve indicare nella stessa la scadenza della verifica effettuata. Per effetto di quanto contenuto nel comunicato stampa, a causa delle difficoltà di approvvigionamento, le targhette potranno essere applicate sugli apparecchi verificati anche a partire da 1° gennaio 2004.

Obblighi degli utenti. È opportuno ricordare che gli utenti non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attività di vendita, misuratori non sottoposti a verifica entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verifica periodica il cui termine scade a dopo il 1° gennaio 2004 senza, tuttavia, conoscere il termine ultimo della sua apposizione.

RENATO PORTALE